



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE, PER L'ANNO 2026, NELL'ELENCO PREFETTIZIO CONCERNENTE LE DEPOSITERIE DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 571/1982 ED I CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI DI CUI AL D.M. 22 OTTOBRE 1999, N. 460

PREMESSO che la normativa di cui al D.P.R. 571/82 attribuisce al Prefetto il compito di predisporre l'elenco delle depositerie cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro nei casi diversi da quelli regolati dagli artt. 213 e seguenti del D.lgs. 285/1992 o nei casi regolati dagli stessi artt. 213 e seguenti C.d.S. nelle situazioni in cui la gestione dei sequestri e dei fermi ex art. 214-bis (istituto del custode- acquirente) risulti transitoriamente non operativa;

PREMESSO altresì che l'art. 1 del D.M. n. 460 del 22 ottobre 1999 prevede che gli organi di polizia stradale, in caso rinvenimento su aree ad uso pubblico di veicoli a motore o di rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, danno atto dello stato d'uso e della conservazione del veicolo nonché delle parti mancanti, disponendone il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n.22/1997¹;

RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione dei soggetti a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e dell'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), nonché di redigere l'elenco dei summenzionati centri di raccolta, individuati tra quelli "già autorizzati dalle Amministrazioni competenti" e comunque in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso;

SI COMUNICA CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle richieste d'iscrizione, per l'anno 2026, nell'elenco prefettizio dei custodi autorizzati a detenere i veicoli a motore sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, ai sensi degli artt. 213 e ss. del D.lgs. 30/4/1992, n. 285 e dell'art. 394 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e dei centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del Codice Civile.

La domanda in bollo dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale all'indirizzo PEC: protocollo.prefap@pec.interno.it entro il termine di **30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Prefettura di Ascoli Piceno** e dovrà essere formulata secondo il modello allegato.

Le Ditte già iscritte nel vigente elenco prefettizio, approvato con decreto prot. n. 76151 del 29/11/2023, che intendano permanere nello stesso, sono tenute a far pervenire una dichiarazione scritta dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati e l'assenza di modifiche ai locali o agli impianti, ove effettivamente non apportate, nonché ad inviare gli allegati n. 1 e n. 5 debitamente

¹ Il rinvio del regolamento ministeriale va riferito ora agli articoli 208, 209, 227 e 231 del decreto legislativo n. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale" e abrogativo della norma del 1997), in combinato disposto con il decreto legislativo n. 209/2003 (recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

compilati, unitamente a una copia della polizza assicurativa vigente per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto, l'incendio e rischi diversi. Nel caso siano state apportate modifiche agli impianti o ai locali, dovrà essere inviato anche l'allegato n. 3 debitamente aggiornato.

Sarà necessario specificare nell'istanza se la domanda è presentata ai soli fini del servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ovvero se si parteciperà anche o esclusivamente per il servizio di centro di raccolta. In tale ultima ipotesi resta ferma la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti alle lettere a) e b), come previsto nella circolare protocollo n. 37552 del 9 giugno 2025 del Ministero dell'Interno Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

L'iscrizione nel citato elenco è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi sotto riportati:

a) REQUISITI SOGGETTIVI

- 1) non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo;
- 2) non essere stato sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale e a misure di sicurezza personale;
- 3) non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone;
- 4) non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro o confisca;
- 5) aver ottenuto, eventualmente, la riabilitazione per le condanne di cui ai numeri 1) e 3);
- 6) non aver riportato condanne a seguito di violazione dei doveri di custodia;
- 7) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali;
- 8) assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- 9) aver i requisiti previsti dalla vigente legislazione antimafia in materia di concessione o autorizzazione ai sensi del D.lgs. n. 159/11 e s.m.i. e del D.lgs. 218/2012.

b) REQUISITI OGGETTIVI

- 1) Nel caso di depositerie in autorimesse al chiuso o all'aperto, ove risulti necessario il rilascio di autorizzazione, si applica integralmente il D.P.R.151/2011. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste nell'allegato 1 al D.P.R. 151/2011 e vi sia l'obbligo della SCIA, si richiedono gli estremi della domanda presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; in caso contrario si richiede di provare il rispetto dei requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio di cui al D.M. 3/9/2021.
- 2) Documentazione attestante che l'area è di proprietà, in affitto o risulti in concessione dal Demanio o da altro ente o comunque nella legittima disponibilità del titolare della depositaria.
- 3) Presentazione di relazione giurata rilasciata da un tecnico qualificato, da cui risultino evidenziate le seguenti prescrizioni:



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

- a) Destinazione urbanistica dell'area su cui è ubicata la depositeria;
 - b) Inesistenza di vincoli gravanti su tale area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
 - c) Regolare presenza di manufatti sull'area adibita a deposito o in corso di realizzazione (in caso di abusività indicare gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio);
 - d) Perimetrazione dell'area, con le vie d'accesso e di esodo, con separazione netta (mediante idonea recinzione non inferiore a metri 2,50 o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di diversa attività di cui dovrà essere indicata la natura se è regolarmente autorizzata;
 - e) Congrua superficie dell'area adibita a depositeria, non inferiore alla superficie necessaria per il contenimento di almeno 50 autoveicoli idoneamente sistemati opportunamente recintata fino ad un'altezza, non inferiore a metri 2.50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a m.5. Indicazione della capienza massima del sito;
 - f) Caratteristiche della depositeria, specificando i metri quadrati riservati all'area scoperta, all'area coperta e al locale chiuso;
 - g) Area riservata alla custodia dei veicoli incidentati per evitare il rischio di danni ambientali, nel rispetto della normativa nazionale (compreso il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e regionale in materia di tutela ambientale;
- 4) Planimetria scala 1:500 dell'intera area del deposito con l'indicazione delle strutture esistenti, delle vie di accesso e di esodo, nonché delle distanze di rispetto, le corsie di manovra per il passaggio dei mezzi di soccorso e gli stalli;
 - 5) Dichiarazione asseverata di conformità dei locali e dell'area destinata a deposito;
 - 6) Dichiarazione inerente al rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare assicurando la piena conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e D.Lgs. del 10/03/1998;
 - 7) Documentazione attestante il possesso o la proprietà di idonei carri soccorso specificando il numero, la portata e allegando le copie delle carte di circolazione degli stessi e della polizza di rischio di esercizio;
 - 8) Copia della polizza assicurativa dei veicoli per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento il furto e l'incendio;
 - 9) Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - 10) Autocertificazione (All. 1) debitamente firmata e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 - 11) Scheda notizie (All. 2);
 - 12) Asseverazione riassuntiva circa il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, redatta da un professionista (All. 4);
 - 13) Presenza di un sistema di vigilanza h24 mediante strumenti di videosorveglianza e/o impiego di personale dedicato.

c) ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER I CENTRI DI RACCOLTA

- 1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di demolizione e rottamazione;
- 2) Certificato di iscrizione presso l'Albo Nazionale dei gestori ambientali per la categoria 5 – cod. CER 16.01.04 (veicoli fuori uso);
- 3) Certificato di iscrizione nel registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all'art.188-



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

bis del decreto legislativo n. 152/2006;

- 4) Iscrizione nell'elenco "white list";
- 5) Possesso delle autorizzazioni in tema ambientale riconducibili al menzionato decreto n. 152/2006 e, nello specifico, all'art. 208 ("Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti").

I predetti requisiti dovranno risultare dalla compilazione dell'Allegato 1 - centri di raccolta, comprovata dalle relative certificazioni.

d) DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

Ai sensi del D.leg.50/2016 e ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30/06/1998, del Ministero dell'Interno n. 64 del 16 settembre 1998 e, da ultimo della Circolare n. 5886 del 10/04/2019, gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 8 del D.P.R. 29/ 07/1982, n. 571 e 394 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alle predette condanne (All.5);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alle predette condanne (All.5);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro, e più in generale, al corretto svolgimento dell'attività di custode (All. 5);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara di non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o alla misura di sicurezza personale (All.5);
- Dichiarazione di assenza delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Leg. n.50/2016 (All. 5);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione antimafia in materia di concessione o autorizzazione ai sensi del D. Leg. N. 159/11 e s.m.i. (All. 5);
- Documentazione attestante che l'area destinata a deposito è di proprietà, in affitto o risulti in concessione dal Demanio o da altro Ente o comunque nella legittima disponibilità (All.1);
- Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto, l'incendio e i rischi diversi;
- Dichiarazione attestante il possesso o la proprietà di idonei carri soccorsi specificando il numero, la portata e allegando il foglio delle carte di circolazione degli stessi e copia della polizza dei rischi di esercizio (All. 1);
- Autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. (All.1);
- Dichiarazione di rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare assicurando il rispetto della normativa in tema di conformità alle previsioni del D. Leg. 81/08 (All.1);
- Dichiarazione sostitutiva o copia conforme della licenza di autorimessa o copia comunicazione inizio attività rilasciata dal Comune (estremi della S.C.I.A. o della licenza comunale per l'esercizio dell'attività di rimessa dei veicoli) (All.1);



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto (illuminazione e videosorveglianza) redatto da professionista antincendio (All.3) e indicazione del numero di estintori presenti;
- Autodichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale (All.1);
- Relazione di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale (All.4) corredata anche da una planimetria in scala 1:500 in cui risultino evidenziate, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30/06/1998, le seguenti prescrizioni:
 - ✓ congrua superficie dell'area adibita a depositaria, non inferiore alla superficie necessaria per il contenimento di 50 autoveicoli **idoneamente sistemati** nei relativi stalli, opportunamente recintata fino ad un'altezza non inferiore a metri 2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a metri 5, con l'indicazione della capienza massima del sito, delle distanze di rispetto e delle corsie di manovra per il passaggio dei mezzi di soccorso;
 - ✓ destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata la depositaria, espressamente certificata, conforme al Piano Regolatore, con le vie di accesso e di esodo;
 - ✓ inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
 - ✓ perimetrazione dell'area, con le vie di accesso e di esodo, con separazione netta (mediante idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività.

Dovranno essere comunicati in nominativi e le generalità dei dipendenti adibiti all'attività di depositaria, compresa la dichiarazione relativa alla residenza, allegando le dichiarazioni sostitutive degli stessi, inerenti al possesso dei predetti requisiti (All. 5).

e) PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

I veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza al fine di impedire illeciti rimozioni o asportazioni di parti di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, anche per i profili indicati nella circolare del **Ministero dell'Interno del 24 aprile 2019, n.300/A/3694/19/101/20/2/14**.

È fondamentale che la sistemazione dei veicoli all'interno dell'area di deposito sia tale da garantire agevoli manovre di passaggio dei mezzi di soccorso evitando ogni movimentazione degli stessi veicoli sottoposti a custodia.

Il custode dovrà garantire la reperibilità telefonica h24, assicurando l'intervento su richiesta degli organi accertatori.

Dovrà essere predisposto e costantemente aggiornato un registro dove dovranno essere separatamente indicati i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, sequestro penale, fermo o custoditi ad altro titolo. Il predetto registro dovrà essere disponibile per i controlli degli organi di polizia o della Prefettura, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 215bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Le ditte dovranno comunicare tempestivamente ogni successiva modifica inerente sia i requisiti oggettivi sia i requisiti soggettivi.

Le tariffe di custodia sono stabilite con decreto prefettizio.

Le ditte interessate dovranno indicare i veicoli eventualmente ancora in giacenza come residuo di precedenti



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

esercizi riconducibili alla procedura in argomento, fornendo per ciascuno di essi i dati identificativi (targa, telaio e motivo dell'affidamento in custodia), ove disponibili, e cinque fotografie comprovanti lo stato del mezzo all'atto della presa in custodia ad opera della depositaria.

L'iscrizione all'elenco prefettizio è subordinata all'acquisizione della suindicata documentazione ed al positivo riscontro documentale e di fatto dei requisiti richiesti.

La Prefettura procederà secondo legge alle verifiche dei requisiti stessi a mezzo di competenti organi ispettivi e di controllo, avvalendosi nello specifico della Commissione di controllo sull'idoneità dei locali e degli impianti delle depositarie dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, nonché sui requisiti soggettivi dei custodi, istituita presso questa Prefettura.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Ascoli Piceno e sarà trasmessa ai Comuni della Provincia, all'Agenzia del Demanio e alla Camera di Commercio per la pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Ogni informazione può essere richiesta all'Area III della Prefettura – UTG di Ascoli Piceno – Ufficio Sequestri, tramite l'indirizzo PEC: protocollo.prefap@pec.interno.it.

Ascoli Piceno, data del protocollo

Il Viceprefetto Vicario
(Braga)